



Consiglio Regionale

*Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Affari Assembleari e Commissioni
Ufficio di Segreteria 3[^] e 4[^] Commissione*

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
18 APR. 2018
Prot. N. <u>8518</u> Cl.

Al Dirigente del Servizio Affari Assembleari e
Commissioni
Dott.ssa Giovanna Colangelo

e p.c. Al Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Consiglio
Dott. Valerio Taddei

LORO SEDI

Oggetto: **RISOLUZIONE n. 17/2018** ai sensi dell' art. 3, comma 2 e dell'art. 4 della l.r. 39/14 e dell'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale: "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile COM (2017) 772 Final 2. Trasmissione ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 234 del 2012. Partecipazione alla formazione della posizione italiana" – assegnato come P.E. n. 42/2018 alla 4[^] Commissione e per parere alla Commissione 2[^].

Si trasmette, in allegato alla presente, ai sensi dell'articolo 115, comma 7 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, la Risoluzione n. 17/2018 indicata in oggetto e approvata dalla 4[^] Commissione consiliare nella seduta del giorno 17 aprile 2018.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Laura Valente



Consiglio Regionale

IV Commissione Consiliare

“Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea”

RISOLUZIONE 17/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di aprile, presso la Sala D’Annunzio del Consiglio regionale in L’Aquila, si è riunita la 4^a Commissione consiliare di cui al Decreto n. 4/2018 del 03.04.2018 del Presidente del Consiglio regionale, convocata, in seduta straordinaria dal Presidente Luciano Monticelli con nota prot. 8127 del 12.4.2018 per il giorno 17 aprile 2018 alle ore 11.00.

Presidenza: Luciano Monticelli

Consigliere segretario: Lorenzo Berardinetti

Oggetto: RISOLUZIONE ai sensi dell’ art. 3, comma 2 e dell’art. 4 della l.r. 39/14 e dell’art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile COM (2017) 772 Final 2. Trasmissione ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 234 del 2012. Partecipazione alla formazione della posizione italiana – assegnato come P.E. n. 42/2018 alla 4^a Commissione e p.p. alla Commissione 2^a.

la 4^a Commissione consiliare

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

VISTO l’art. 117, comma 5, della Costituzione.

VISTA la l. 234/2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*).

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo.



VISTO l'art. 3 della l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*) e l'art. 115 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

VISTO il modello "Fase ascendente" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 103/2011 e con deliberazione della Giunta regionale n. 370/2011.

PREMESSO che, in data 12.12.2017, è stata trasmessa una informazione qualificata ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della legge 234/2012 da parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in cui è stata segnalata quale progetto di atto legislativo la COM (2017) 772 Final avente ad oggetto Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.

CONSIDERATO che, in data 20/02/2018, è stata pubblicata nel sito extranet del Consiglio dell'Unione Europea la COM (2017) 772 Final 2 di pari oggetto quale versione finale della suddetta Comunicazione.

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 234/2012 ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti legislativi europei, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

ATTESO, altresì, che il Consiglio regionale partecipa alla rete REGPEX del Cor di scambio di dati tra i parlamenti regionali quale ausilio alle regioni UE con poteri legislativi per la consultazione dei rispettivi parlamenti regionali nel contesto del sistema di allerta precoce e sulle consultazioni operate dallo stesso Cor.

CONSIDERATO che:

- il Consiglio regionale, nella seduta del 21 marzo 2017 con Verbale N. 90/6, ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 39/2014, gli indirizzi in merito alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo per l'anno 2017;
- che la citata iniziativa, pur non contemplata negli indirizzi per l'anno 2017, è stata ritenuta di interesse da parte del Consiglio regionale.

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 39/14, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni, ha trasmesso la citata Comunicazione al Presidente della Giunta, con nota prot. n. 6564 del 20.03.2018.

DATO ATTO, altresì, che il Presidente della 4^a Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. n. 39/14, con nota prot. n. 8178 del 12.4.2018, ha stabilito il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di ciascun Consigliere e della Giunta al giorno 16.04.2018.



TENUTO CONTO:

- della illustrazione della COM (2017) 772 Final curata dal Servizio Affari Istituzionali ed Europei quale struttura di supporto tecnico alla IV Commissione consiliare permanente;
- dell'esito dell'audizione del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca che ha espresso alcune considerazioni in merito, nella seduta della IV Commissione consiliare tenutasi in data 29.3.2018.

VISTO il parere favorevole a maggioranza dei Commissari presenti alla Comunicazione della Commissione europea COM (2017) 772 final 2, reso dalla 2^a Commissione consiliare nella seduta del giorno 29 marzo 2018.

DATO ATTO degli esiti della seduta della 4^a Commissione consiliare del 17 aprile 2018.

A voti espressi all'unanimità dei presenti (Voti favorevoli 19): Monticelli + delega di D'Alessandro, Berardinetti, Di Nicola e Bracco.

DELIBERA

di **approvare**, ai sensi dell'art. 3, co. 2 della l.r. 39/2014 ai fini della formazione della posizione italiana di cui all'art. 24, co. 3 della l. 234/2012, **le osservazioni della Regione Abruzzo** sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile COM (2017) 772 Final 2, **contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Risoluzione.**

di **trasmettere** la presente Risoluzione:

- **al Presidente del Consiglio regionale**, ai sensi dell'art. 158, comma 6 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, affinché ne dia notizia nella prima seduta utile del Consiglio e ne trasmetta copia al Presidente della Giunta regionale;
- **al Presidente del Consiglio dei Ministri** dello Stato italiano;

nonché, per opportuna conoscenza:

- al Ministro per gli affari europei;
- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- al Comitato delle Regioni, qualora abbia aperto una consultazione in merito;
- alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome.

di **pubblicare** la presente Risoluzione sul sito internet del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella sezione Relazioni europee.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Lorenzo Berardinetti



IL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE

Luciano Monticelli





CONSIGLIO REGIONALE

Allegato alla Risoluzione n 17/2018

COM(2017) 772 final/2

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

Osservazioni tecniche

1. Proposta di direttiva in sintesi

La COM(2017) 772 Final2 del 23 novembre 2017 della Commissione europea propone una modifica alla decisione n. 1313/2013/UE al fine di avviare una revisione mirata della legislazione vigente sul meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) per risolvere le principali difficoltà che il meccanismo unionale si trova ad affrontare oggi.

Concretamente, le modifiche contenute nella proposta mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) **rafforzare l'efficacia degli interventi di prevenzione** nell'ambito del ciclo di gestione del rischio di catastrofi e **potenziare i legami con le altre principali politiche dell'UE** in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi;
- b) **rafforzare la capacità collettiva dell'Unione e degli Stati membri di rispondere alle catastrofi e colmare le lacune ricorrenti ed emergenti** in termini di mezzi, in particolare **istituendo una riserva specifica di mezzi di risposta a livello UE, denominata "rescEU"**; le decisioni relative alla mobilitazione di tale riserva spetteranno alla Commissione, che manterrà il comando e il controllo: rescEU sarà dotata di mezzi di emergenza specifici per rispondere, a seconda dei casi, a incendi boschivi, inondazioni, terremoti ed emergenze sanitarie;
- c) **assicurare l'agilità e l'efficacia delle procedure amministrative del meccanismo unionale a sostegno delle operazioni di emergenza.**

2. Base Giuridica

La proposta di modifica della decisione europea trova la sua giustificazione nell'articolo 196 del TFUE in virtù del quale **l'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo** attraverso azioni tese a:

- a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
 - b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
 - c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
- Sempre ai sensi dell'art. 196 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di rafforzamento dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo, **ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**





CONSIGLIO REGIONALE

3. Rispetto del principio di sussidiarietà.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo che essa persegue non può essere sufficientemente realizzato dall'azione dei singoli Stati Membri. In caso di catastrofi di vaste proporzioni, infatti, solo un approccio sovranazionale può consentire di oltrepassare la capacità di risposta dei singoli Stati membri ai quali spetta, in ogni caso, la responsabilità primaria di proteggere le persone, l'ambiente e il patrimonio culturale presenti sul loro territorio e di dotarsi dei mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato le catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili.

4. Rispetto del principio di proporzionalità.

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché essa si limita a quanto necessario per il conseguimento dei propri obiettivi e suggerisce soluzioni conformi al mandato conferito dal Consiglio e dal Parlamento Europeo.

5. Nel merito della proposta

1. La proposta, al fine di conseguire gli obiettivi nella stessa enunciati, istituisce due strumenti di intervento:

- il **Meccanismo europeo di protezione civile**, disciplinato dall'art. 11, già esistente e ridenominato pool europeo di protezione civile, che è composto da un pool volontario di mezzi di risposta pre-impegnati degli Stati membri che comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti. Tali mezzi di risposta restano sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora gli Stati membri si trovino ad affrontare una situazione eccezionale. In questi casi viene consultata la Commissione;
- **RescUE**: una riserva specifica di risorse costituita da mezzi di risposta alle emergenze da mobilitare "ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi", disciplinata dall'art.12; su tale riserva la Commissione europea mantiene il comando e il controllo.

In proposito, la proposta non esplicita la relazione tra i due mezzi di risposta ovvero non delinea in modo sufficientemente chiaro quando debba essere mobilitato il Pool volontario e quando debba intervenire rescUE e se quest'ultimo abbia una capacità di intervento residuale.

2. Nel modificare l'articolo 3 della decisione, la proposta impone agli Stati membri o i loro livelli sub-nazionali competenti, come la Regione Abruzzo, l'obbligo di presentare alla Commissione europea le proprie valutazioni dei rischi, anziché le sintesi delle valutazioni come stabilisce la Decisione vigente, nonché una sintesi dei piani di gestione dei rischi di catastrofe. Per effetto delle modifiche all'articolo 6, gli Stati Membri sono, inoltre, obbligati ad attenersi a criteri per la redazione dei piani di gestione dei rischi di catastrofe quali la previa valutazione dei rischi e la valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi e la panoramica dei rischi di cui all'art. 5





CONSIGLIO REGIONALE

par. 1 lett. c)¹. Tali valutazioni costituiranno, pertanto, il presupposto per la pianificazione nazionale e sub-nazionale della gestione dei rischi, la cui sintesi deve essere trasmessa alla Commissione europea entro il 31 gennaio 2019.

Con riguardo ai suddetti criteri per la redazione dei piani nazionali, si osserva che, seppure un intervento in tal senso dell'Unione europea appare auspicabile ai fini di un coordinamento dei sistemi nazionali di protezione civile, esso deve comunque essere conforme alla finalità, esplicitata nell'art. 196 del TFUE, del rafforzamento dell'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo senza che ciò rappresenti un primo passo verso l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, vietata dal medesimo art. 196 TFUE.

3. Nel modificare l'articolo 6, inoltre, la proposta stabilisce che l'Unione considererà gli sforzi ed i progressi compiuti dagli Stati Membri in materia di Prevenzione e Preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex – ante previsto dai fondi strutturali ed europei.

Al contrario, l'aumento dell'incidenza delle catastrofi naturali nei territori dell'Unione europea e l'inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione sia a livello unionale che nazionale inducono a ritenere fondamentale un intervento della politica di coesione e dei relativi fondi a sostegno delle iniziative statali e regionali finalizzate alla prevenzione delle catastrofi. Si richiama, in proposito, quanto evidenziato nel parere reso nella sessione plenaria 9-11 ottobre 2017 dal Comitato delle Regioni *“Una politica europea per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio e infrastrutturale”* 2.

4. Al riguardo si osserva altresì che la modifica della decisione poteva essere un'occasione per l'ampliamento da parte della Commissione europea del novero delle azioni per la prevenzione e la preparazione ammissibili al finanziamento europeo (modifica art. 21). Ciò non è avvenuto. Sarebbe auspicabile, pertanto, l'introduzione nella citata disposizione di ulteriori azioni ammissibili al finanziamento europeo.

5. La proposta non prevede alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali che hanno competenze in materia di protezione civile. A tal proposito, in un'ottica di cooperazione multilivello, sarebbe opportuno contemplare, nel rispetto dell'assetto costituzionale di ciascuno Stato membro, modalità di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di ciascuno Stato competenti in materia di protezione civile e i mezzi di risposta a livello europeo.

6. Sotto altro profilo, va altresì considerato che nella nuova formulazione dell'art. 11 della decisione non è chiaro a chi spetti la scelta finale sulla mobilitazione dei mezzi del pool di protezione civile richiesto all'EERC: la proposta, infatti, sopprime la disposizione in base alla quale la decisione finale spetta agli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati.

7. La nuova formulazione dell'articolo 12 introdotta dalla proposta stabilisce che RescUE è composto dai seguenti mezzi la cui mobilitazione spetta alla Commissione europea:

- mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi;
- unità di pompaggio ad alta capacità;
- squadre urbane di ricerca e soccorso;

¹L'articolo 5 par. 1. lett. c) prevede che la Commissione elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriale dei rischi di catastrofi naturali e antropiche cui l'Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d'intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici.

² <http://cor.europa.eu/it/news/Pages/president-lambertz-state-of-union.aspx>





CONSIGLIO REGIONALE

- ospedale da campo e squadre mediche di emergenza.

Sempre ai sensi di tale norma, la Commissione, inoltre, ha il potere di individuare mezzi in aggiunta attraverso atti delegati.

In merito si segnala che l'elencazione prevista dal novellato art. 12 non appare esaustiva poiché non contempla altri mezzi utili a far fronte alle catastrofi come, ad esempio, le turbine per affrontare l'emergenza neve.

8. Il comma 10 dell'articolo 12 come sostituito dalla proposta prevede che:

“Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:

- a) in caso di acquisto dell'attrezzatura, un accordo tra la Commissione e uno Stato membro prevede la registrazione dell'attrezzatura in quello Stato membro;
- b) in caso di noleggio e affitto, l'attrezzatura è registrata in uno Stato membro”.

Tale previsione non fornisce un valido chiarimento in merito alla titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti su tali mezzi.

9. La proposta di modifica dell'articolo 15 prevede che la richiesta di assistenza all'EERC per la mobilitazione del pool volontario scade dopo un periodo di 90 giorni.

In merito si osserva che la previsione, in via generale, di un termine predefinito appare controproducente. Sarebbe, invece, opportuno far coincidere tale periodo con la durata dello stato di emergenza a livello nazionale³.

10. Tra le azioni di prevenzione ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria previste nell'art. 21, la proposta non riproduce la voce “costi di formazione dei mezzi di risposta multinazionali (ad esempio workshop, formazioni, sviluppo di metodologie comuni, norme, procedure e attività analoghe), a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool volontario”. Tale voce è, invece, presente nell'art. 21 par. 2, lett. c) della decisione vigente ed è riferita ai costi del pool volontario.

Tale modifica non è motivata: occorrerebbe, pertanto, precisarne le ragioni.

11. Infine, **sebbene la proposta aumenti la dotazione finanziaria del meccanismo unionale nel periodo 2014-2020, va rilevato, tuttavia, che i fondi stanziati non appaiono comunque sufficienti. La proposta inoltre non è supportata dalla Valutazione di Impatto prevista dall'art. 5, protocollo n. 2, allegato al TFUE.**

³ Ad esempio in Italia, la recente riforma del Codice della protezione civile, introdotta con il dlgs. n. 1/2018, all'articolo 24, prevede che al verificarsi degli eventi, il Consiglio dei ministri delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. Con riguardo alla durata, il comma 3 prevede che “La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”.

